SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1351)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981
(V. *Stampato n.* **2415**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

e col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

(ROMITA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1981

Provvedimenti relativi alle elezioni dei comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini di un più efficace coordinamento della ricerca scientifica in vista della riforma del settore, le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, già indet-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

te per il 10 e l'11 giugno 1981 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1980, sono rinviate al 10 e 11 giugno 1982. Tale decreto cessa di avere effetto dalla data di emanazione.

Agli adempimenti connessi all'indizione delle elezioni di cui al precedente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Fino alla nomina dei nuovi Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche restano in funzione, nella medesima composizione, quelli operanti alla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1980.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fissato per l'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla determinazione del numero e delle modalità di elezione dei Comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Fino all'espletamento delle elezioni dei componenti dei Comitati consultivi, di cui al precedente articolo 3, che dovranno aver luogo contemporaneamente a quelle relative ai membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, resta in funzione, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.